



D.M. n.  
19361

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

VISTO il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2012, attribuendo all'Italia il massimale di 1.787,91 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2012, con il quale, nel provvedere, per l'annualità 2012, alla ripartizione del predetto massimale, tra i vari sistemi di pesca, è stato assegnato al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" un contingente di cattura pari a 35 tonnellate;

VISTO il provvedimento n. 10351 del 11 aprile 2012, con il quale questa Direzione generale si è riservata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di prelievo del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura assegnato a ciascun sistema di pesca anche in anticipo rispetto ai previsti termini di chiusura;

VISTO il decreto ministeriale del 19 giugno 2012, con il quale è stata disposta la riduzione della consistenza del contingente di cattura, come inizialmente assegnato al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" con il citato decreto ministeriale 3 aprile 2012, da 35 tonnellate a 10,18 tonnellate;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati delle pertinenti dichiarazioni di cattura evidenziano il raggiungimento del predetto nuovo contingente di cattura (10,18 tonnellate), come riassegnato al sistema in questione con il richiamato decreto ministeriale 19 giugno 2012;



D.M. n.  
19361

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

RITENUTO di dover sospendere, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il prelievo della risorsa tonno rosso, da parte delle unità autorizzate alla pesca sportiva/ricreativa di tale specie, al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. È disposta la chiusura definitiva della corrente campagna di pesca del tonno rosso per il sistema "pesca/sportiva (SPOR)", a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 1 agosto 2012.
2. Tutte le unità autorizzate alla pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso possono continuare l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica del "catch/release" ed anche oltre i limiti temporali (14 ottobre 2012) come stabiliti dalla vigente normativa comunitaria ed internazionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuto affissione e/o notifica ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, li 31 LUG. 2012

Francesco Saverio Abate  
Direttore Generale